

I motivi della condanna a prete e avvocato

07. 10. 1992

Non superare i limiti della critica religiosa

Il limite della critica religiosa è la sua argomentazione, altrimenti sconfinata nella diffamazione. E questa, in sintesi, la motivazione con cui la corte d'appello di Venezia, ribaltando l'assoluzione di primo grado, ha condannato per diffamazione nei confronti dei testimoni di Geova l'avvocato veneziano Luciano Faraon e don Bruno Gommiero ad una pena pecuniaria rispettivamente di 1.500.000 e di un milione, con i doppi benefici di legge.

«In materia di critica religiosa - scrivono i giudici - è possibile e lecito, in ossequio alla libertà di pensiero, giungere a negare fondamento all'altrui credo religioso, ma solo quando tale giudizio sia frutto di un'argomentata esposizione di contrari principi dogmatico-dottrinali, e non apoditticamente affermato o, peggio ancora, correlato a finalità criminose o comunque illecite», come nel caso in questione.

In due articoli pubblicati tra l'89 e il '91 l'avvocato Faraon, esponente di due gruppi antisette, parlando dei Testimoni di Geova aveva usato l'espressione «associazione per delinquere» e accusato la stessa congregazione di perseguire la sistematica separazione dei coniugi allo scopo di impossessarsi dei beni dei loro adepti. Non fatti, secondo i giudici, ma «semplici opinioni», unicamente rivolte «a negare la religiosità della dottrina dei testimoni di Geova e a dimostrarne la pericolosità sociale», senza però alcuna argomentazione.

«Solo con il bilanciamento e la tutela di tutti i diritti garantiti dalla carta costituzionale - si legge nella motivazione della sentenza - si possono impedire forme di intolleranza e fanatismo religioso, che in passate epoche storiche, e purtroppo anche oggi in altri contesti geografici, tanti guasti e sciagure hanno provocato e provocano».